

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe

Protocollo Numero 15589 – Comunicazione n. 0171 del 06.04.2007

In seguito ai numerosi quesiti pervenuti alla Cassa, con la presente si riassumono le linee guida per la gestione della Cassa Integrazione Apprendisti dovuta alle Imprese che applicano il CCNL Artigiano del 20 aprile 2004.

Cassa Edile Cedaier Emilia Romagna Fondo Prestazioni Apprendistato Linee guida per la Cassa Integrazione Apprendisti

Testo aggiornato al 06 aprile 2007

NORME GENERALI:

Nel caso di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista**, dovuta a mancaza di lavoro o ad intemperie stagionali sarà corrisposto da parte dell'azienda un emolumento all'apprendista calcolato con le stese modalità utilizzate per il trattamento CIG corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali in vigore.

Diritto al rimborso:

Può richiedere il rimborso l'azienda iscritta alla Cedaier ed in regola, **al momento della presentazione della domanda**, con i versamenti, anche precedenti, dovuti, ivi compreso il Fondo Apprendisti.

Calcolo dell'importo: l'importo da erogare al dipendente e riconosciuto dalla Cedaier è calcolato applicando alla tariffa oraria del dipendente apprendista, la percentuale dell'82,86% (la tariffa oraria di riferimento è quella per cui si operano i calcoli delle contribuzioni alla Cassa Edile). La percentuale deriva dalla quota oraria maggiorata del 10% dell'accantonamento per Gratifica Natalizia, detratti i contributi previdenziali del 5,84% e calcolata all'80% ($100 + 10 = 110 - 6,424 = 103,576 \times 80\% = 82,86$).

Comitato Tecnico: la gestione operativa del fondo è affidata a tale comitato quale organo deputato alla valutazione delle richieste; è presieduto dal Presidente e dal Vicepresidente della Cassa edile oltre a 4 membri di rappresentanza: 2 per le parti artigiane e 2 per le parti sindacali dei lavoratori.



Richiesta di rimborso per intemperie stagionali

Si devono considerare tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno.

La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alla Cedaier entro il 30° giorno dal termine dell'evento debitamente compilata (vedasi allegato modello 19 - richiesta Cigo dipendenti apprendisti)

Alla richiesta di rimborso, entro 180 giorni, dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale

operaio; nel caso in cui l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione probatoria l'evento circa la località interessata o in mancanza, documentazione relativa ad altre località limitrofe il cantiere.

Qualora l'azienda non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando, contestualmente, apposita autocertificazione (vedasi allegata Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Nel caso di presentazione di autocertificazione, il comitato tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali Cig edilizia.

Contestualmente alla presentazione della domanda andrà allegata copia della busta paga che attesti l'avvenuta erogazione della Cigo al dipendente.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte della Cassa Edile Artigiana Cedaiier.


La richiesta va altresì presentata anche nel caso in cui l'Inps abbia rigettato la domanda e l'azienda abbia successivamente proposto un ricorso.

Alla richiesta dovrà essere inoltre allegato copia del ricorso presentata dall'azienda.

In tal caso la richiesta di rimborso, verrà sospesa in attesa della decisione dell'Amministrazione competente, per un massimo di 180 giorni dalla presentazione della stessa, salvo casi eccezionali documentati.

Sarà cura dell'azienda informare la Cassa Edile Cedaiier circa l'esito del suddetto ricorso.

NEL MODELLO 19, IN CASO DI : INTEMPERIE STAGIONALI

 Barrare la casella [A]

Richiesta di rimborso per mancanza di lavoro


La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alla Cedaiier entro il 30° giorno del mese successivo l'evento debitamente compilata (vedasi allegato modello 19 - richiesta Cigo dipendenti apprendisti")

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda non sia in grado di produrre alcune documentazione potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando verbale di conciliazione ex artt. 410 411 c.p.c. o in alternativa apposita autocertificazione, contestualmente alla domanda (vedasi allegata Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Nel caso di presentazione di autocertificazione, il comitato tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte della Cassa Edile Artigiana Cedaiier.

NEL MODELLO 19, IN CASO DI : MANCANZA DI LAVORO

 Barrare la casella [B]

Limiti massimi delle quote (di cassa integrazione)

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (ad esempio per cig cadente nel 2006 ma erogata nell'anno successivo si applica il tetto del 2006)

La retribuzione da prendere a riferimento (quota oraria indicata nel modello di denuncia mensile alla Cedaiier e sulla quale è conteggiata la contribuzione Cassa)

per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS

Per l'anno 2006 (rif.to cir. INPS 21 del 13 febbraio 2006)

In caso di mancanza di lavoro: (valori ordinari)

retribuzione mensile inferiore a € 1.797,31

tetto massimo al netto della riduzione art. 26 L.41/86 = 784,75

di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31

tetto massimo al netto al netto della riduzione art. 26 L.41/86) = € 973,18

In caso di intemperie (valori precedenti incrementati del 20%) :

retribuzione mensile inferiore a € 1.797,31

tetto massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86) = € 941,69

di retribuzione mensile superiore a € 1.797,31

tetto massimo mensile al netto al netto della riduzione art. 26 L.41/86) = € 1.131,82



Durata del trattamento

Sospensione dal lavoro per mancanza di lavoro od intemperie stagionali:

il trattamento è concesso per 3 mesi consecutivi (13 settimane) fino ad un massimo di 52 settimane, ovvero per 12 mesi non consecutivi (52 settimane) in biennio (104 settimane).

Ai fini del computo del numero delle settimane utilizzate, si deve tener conto che il ricorso al trattamento Cigo anche per una giornata anche parziale, corrisponde all'utilizzo di una settimana.



Quote Anticipate ai Dipendenti Apprendisti

Nel solo caso di sospensione dal lavoro per intemperie stagionali

L'importo da anticipare al lavoratore è quello calcolato su un numero massimo di 173 ore lavorative (così come avviene per gli operai).

L'importo va indicato nella busta paga mensile e, a differenza della malattia/infortunio, non può essere detratto dalle quote dovute alla Cedaier.

Copia della busta paga attestante il pagamento va allegata alla domanda Cigo (modello 19).

La Cassa Edile Cedaier, al momento di completamento della pratica, procederà a versare direttamente all'impresa gli importi di Cigo richiesti attraverso il bonifico sul conto corrente bancario (obbligatorio) indicato nel modello 19.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe

Protocollo Numero 15589 – Comunicazione n. 0171 del 10.04.2007

Il giorno 6 aprile abbiamo pubblicato sul sito Cedaier www.cassaer.org nell'area "News" della prima pagina, ma anche visibile nell'area "Comunicati Cassa", la circolare inerente le linee Guida per la gestione della Cassa Integrazione Apprendisti.

Con la presente Vi informiamo della cosa oltre a comunicarVi che da adesso in avanti **tutte le comunicazioni inerenti la Cedaier non verranno più inviate tramite fax ma solamente poste sul sito che Vi invitiamo a visualizzare giornalmente.**

Coloro che invece volessero continuare a ricevere le notizie a mezzo fax, sono invitati a darcene comunicazione attraverso e-mail all'indirizzo dati@cassaer.org

Cogliamo l'occasione per informarVi che, nel caso di variazione del Vs. indirizzo di posta elettronica è opportuno portarne a conoscenza la Cedaier; infatti, tale metodo di comunicazione, da adesso in avanti, verrà privilegiato.

Per aggiornamento dei Vs. dati, **Vi invitiamo a farci conoscere il Vs. indirizzo di posta elettronica privilegiato** e pertanto Vi invitiamo, con lo stesso, ad inviarci una e-mail all'indirizzo dati@cassaer.org con indicati tutti i Vs. riferimenti di ufficio quali indirizzo, telefono, fax ed il nominativo dell'eventuale referente Cedaier cogliendo l'occasione di comunicarci anche il programma paghe da Voi utilizzato.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli